## A tutti i componenti e ai segretari di sezione

## e, p.c., agli Ordini professionali degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti e agli Uffici Fiscali

Questa comunicazione è finalizzata a fornire qualche chiarimento sul Decreto da me emesso ieri (sul quale è stato manifestato qualche larvato dissenso) e a cercare di elaborare un comune *modus operandi* in merito alla sua applicazione.

L'art. 1 del d.l. 11/20 prevede, in primo luogo, il rinvio d'ufficio (a data successiva al 20 marzo) delle udienze già fissate, eccezion fatta per alcuni procedimenti (quelli di cui all'art. 2, c. 2, lett. g). Le ipotesi regolate da tale ultima disposizione attengono al processo penale (quindi non ci riguardano), salvo quelle di cui al n. 1) (con particolare riferimento alle inibitorie) e al n. 2, lett. h), che consente lo svolgimento delle udienze che non richiedono "la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice". Ho ritenuto che questa descrizione si attagliasse ai procedimenti da trattarsi in camera di consiglio (che addirittura escludono la presenza di parti e difensori e presuppongono il previo deposito in segreteria degli atti di parte) e che, di conseguenza, detti provvedimenti siano trattabili.

Quanto alle inibitorie, la norma non ne prevede la trattazione incondizionata, ma previa verifica – su istanza della parte interessata - dell'effettiva urgenza da parte del giudice (in persona del capo dell'ufficio o di un suo delegato: mi sono avvalso di tale opzione e ho delegato i presidenti di sezione per i procedimenti di rispettiva competenza).

Sul piano operativo mi rendo ovviamente conto che tenere un'udienza per trattare un paio di camerali e di inibitorie non solo costituisce uno spreco di risorse, ma contravviene allo spirito del d.l., che è certamente quello di ridurre al minimo le occasioni di contatto e di contagio.

Ritengo pertanto che ogni sezione potrebbe – previa comunicazione di segreteria – concentrare tutti i procedimenti trattabili (sempre che ve ne siano) in un'unica udienza mensile, presieduta alternativamente dal presidente e dal vicepresidente e nella quale alternare gli altri componenti.

Per quanto riguarda le inibitorie, è mia opinione che (eccezion fatta per l'immediato: ho udienza oggi pomeriggio e vi porterò le sospensive per trattarle, dichiarando

l'urgenza a verbale ove vi fosse fondata richiesta della parte interessata) che l'istanza di trattazione dovrebbe essere scritta, presentata con un certo anticipo (di almeno una settimana) rispetto alla data dell'udienza e che l'eventuale dichiarazione d'urgenza (nella quale indicare l'udienza di trattazione se diversa da quella di calendario) debba essere ritualmente comunicata alla controparte.

Spero di avere fatto chiarezza e che condividiate le superiori considerazioni.

Messina 10.3.2020

Il Presidente